COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo estiva ed invernale

SETTORE 1°

Prot. n. 24782 del 12 OTT 2010

Ai Responsabili di Settore

e p.c. Al Segretario Generale
Ai dipendenti comunali
SEDE

Oggetto: Applicazione art. 72 del decreto legge 25/06/2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6/08/2008, n. 133 e comma 35-*novies* dell'art. 17 del decreto legge 1/07/2009, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 3/08/2009, n. 102.

Il comma 7 dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni in legge 6/08/2008, n. 133, innova la disciplina relativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro per un periodo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo di cui all'art. 16, comma 1, del d. lgs. n. 503/1992, nel senso che la Pubblica Amministrazione non ha più l'obbligo ma la facoltà di accogliere o meno la richiesta di permanenza in servizio da parte del dipendente, in base al quadro programmatorio delle risorse correlate al fabbisogno di personale, nonché in base alle esigenze organizzative e funzionali dei servizi, tenuto conto dell'esperienza professionale acquisita dagli interessati nel contesto operativo di riferimento.

L'art. 9, comma 31, del decreto legge 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010, n. 122, interviene in materia di spese di personale prevedendo che:

- al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi della Pubblica Amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, i trattenimenti in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, previsti dall'art. 16 del d. lgs. 30/12/1992, n. 503, possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente un base alle cessazioni del personale; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;
- sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore all'1/01/2011, disposti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva all'1/01/2011, disposti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, sono privi di effetti.

La legge n. 102/2009, in sede di conversione, ha modificato l'art. 17, commi 35 *novies* e *decies* del decreto legge n. 78/2009, sostituendo quanto disposto dall'art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, in merito alla facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della P. A. nei confronti dei dipendenti che maturino 40 anni di anzianità ai fini contributivi.

La suddetta normativa, che riveste carattere eccezionale in quanto limitata al triennio 2009 – 2011 (la facoltà può essere esercitata sino al 31/12/2011 e nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato il requisito entro tale data), ha previsto che, in relazione alle rispettive esigenze organizzative e strutturali, la P. A. possa, dal 5/08/2009 (data di entrata in vigore della legge n. 102/2009), risolvere discrezionalmente il contratto di lavoro di quelle unità di personale con almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'anzianità maturata e dall'età anagrafica raggiunta dal dipendente. Il

raggiungimento di tale anzianità rappresenta il momento iniziale a partire dal quale il recesso può avvenire e pertanto la sua efficacia può decorrere dal giorno successivo, fermo restando l'obbligo in capo alla P. A. di comunicare il preavviso al dipendente interessato con almeno sei mesi di anticipo.

La suddetta disciplina, che è immediatamente applicabile nei confronti di tutto il personale, permette alla P. A. di scegliere il momento in cui far cessare il rapporto lavorativo, al fine di evitare che il dipendente possa trovarsi privo sia del trattamento retributivo che di quello pensionistico. La risoluzione del contratto di lavoro, infatti, non incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione, ma rimane fermo *"quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici"*.

Orbene, alla luce del quadro normativo descritto, la Giunta Comunale in data 1/10/2010 con atto n. 209, ha fissato i seguenti criteri applicativi:

a) il Servizio Gestione Personale provvederà ad applicare la normativa prevista dai commi 7 e 11 dell'art. 72 del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6/08/2008, n. 133, tenuto conto della modifica introdotta dal comma 35-*novies* dell'art. 17 del decreto legge 1/07/2009, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 3/08/2009, n. 102, nei confronti del personale che compirà il 40° anno di anzianità contributiva e che, alla data del suddetto atto deliberativo, abbia già superato tale limite;

b) l'attivazione della procedura di recesso unilaterale deve essere avviata nei confronti di tutto il personale che nel tempo raggiunge un'anzianità contributiva, come indicato al punto a), nei tempi previsti dalla legge (con preavviso di 6 mesi), assicurando quindi i tempi necessari a garantire gli effetti del provvedimento con la scadenza naturale dei 40 anni di anzianità contributiva;

c) l'attivazione della procedura di collocamento a riposo per età deve essere avviata nei confronti di tutto il personale a partire dal sesto mese precedente il compimento del 65° anno di età. Nel caso in cui tale limite non possa essere rispettato alla data del suddetto atto deliberativo, detto limite può essere derogato anche con un periodo inferiore di preavviso;

d) il Comune provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 7 della suddetta legge relativa alla facoltà dell'Amministrazione di accogliere l'eventuale richiesta dei dipendenti di prolungamento biennale del servizio, oltre i 65 anni di età, prevedendo la possibilità, in base alle esigenze funzionali e all'efficiente andamento dei servizi, di concedere il prolungamento, qualora il dipendente, alla data del compimento del 65° anno di età abbia maturato un'anzianità contributiva pari a 38 anni. In caso di anzianità contributiva superiore ai 38 anni e inferiore ai 40, il prolungamento potrà essere concesso limitatamente al periodo di servizio necessario per raggiungere la massima anzianità contributiva di 40 anni. Detta norma è applicabile compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

I destinatari della presente sono invitati a farne prendere visione al personale assegnato ai rispettivi settori.

Il Responsabile del Settore
Ing. Giovangiuseppe Iacono